

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 10/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- che, in data 13.06.2025, comunicava tramite pec il recesso dal contratto sottoscritto in data 11.06.2025 con la B Srls/S M e con l'intermediario resistente;
- che, nonostante la comunicazione di recesso e la contestuale revoca dell'addebito, l'intermediario ha comunque erogato il finanziamento a favore della B Srls;
- che, in data 15.07.2025, ha ricevuto un primo sollecito di pagamento tramite sms e che, tutt'oggi, riceve continue chiamate da parte dell'intermediario per ottenere il pagamento delle rate;
- che in una di queste conversazioni telefoniche un impiegato dell'intermediario ha formulato affermazioni gravi e inopportune circa la sua imminente segnalazione a sofferenza e circa il fatto che tale segnalazione non le renderà possibile ottenere altri prestiti;
- che tali dichiarazioni, oltre a essere lesive della propria reputazione e potenzialmente scorrette sotto il profilo professionale, le hanno arrecato ulteriore disagio e preoccupazione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, premesso che:

- in data 11.06.2025 la ricorrente ha sottoscritto con l'esercente B Srls *“l'accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni e/o servizi n. ****21”*, il quale prevede un importo totale del corrispettivo dovuto di € 2.740,00 da rimborsare in 12 rate totale di € 228,33 ciascuna (l'ultima di € 228,37), a decorrere dal 15.07.2025;
- con la sottoscrizione dell'accordo in questione, la parte ricorrente ha preso atto e accettato espressamente che *“l'esercente cede a [parte resistente] a titolo oneroso il credito – derivante dal contratto di acquisto [...] – pari all'importo risultante dalla somma delle rate indicate nell'accordo di dilazione e degli accessori [...]”*; in via pregiudiziale, ha rilevato quanto segue:
 - ha sottoscritto con B Srls un contratto di Factoring, avente ad oggetto la cessione *pro soluto* di crediti, da parte dell'esercente, derivanti dalla propria attività di impresa;
 - tali crediti, maturati quindi per effetto dell'acquisto dei beni/servizi offerti dall'Esercente e oggetto di successiva cessione a favore della banca, risultano esigibili in modalità periodica e differita, in virtù della concessione, da parte dell'Esercente alla propria clientela di dilazioni non onerose del pagamento dei corrispettivi per i servizi acquistati dai clienti medesimi;
 - nell'ambito di tale rapporto contrattuale di Factoring, intercorrente esclusivamente tra la banca e l'Esercente, i clienti in oggetto rivestono il ruolo di meri debitori ceduti;
 - i clienti, infatti, hanno sottoscritto con l'Esercente – a tutti gli effetti – un Accordo collegato all'acquisto del bene/servizio per la concessione di una dilazione non onerosa del pagamento del prezzo;
 - l'accordo, dunque, non è un contratto che il Cliente stipula con l'intermediario, ma è un contratto che il Cliente stipula direttamente con l'Esercente e mediante il quale quest'ultimo concede al Cliente stesso una dilazione gratuita del prezzo di acquisto del servizio;
 - alle luce di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile/inammissibile per difetto di competenza dell'ABF, in quanto avente ad oggetto esclusivamente il contratto di fornitura di beni/servizi stipulato tra la parte ricorrente e B Srls, nonché il presunto diritto di recesso esercitato dalla ricorrente medesima, e non una controversia in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;
 - dai contenuti del ricorso e dal petitum emerge chiaramente che la vertenza portata all'attenzione dell'ABF non ha in alcun modo ad oggetto una operazione e/o un servizio bancario e finanziario;
 - in caso analoghi, molti Collegi si sono pronunciati nel senso della mancanza di un rapporto contrattuale tra la ricorrente e la cessionaria del credito, con conseguente incompetenza dell'ABF per non afferenza del ricorso ad un'operazione e/o servizio bancario e finanziario;
 - logica conseguenza dell'inammissibilità del ricorso è la carenza di legittimazione passiva in capo alla banca in relazione al presunto esercizio del diritto di recesso da parte della ricorrente nei confronti dell'esercente;
 - infatti, l'intermediario rappresenta un soggetto terzo rispetto all'accordo stipulato tra le parti, ricoprendo esclusivamente il ruolo di cessionario del credito nell'ambito del contratto di Factoring stipulato con la B Srls;
 - pertanto, le pretese in ordine all'esistenza di un diritto di recesso dal contratto di fornitura di beni/servizi stipulato con l'esercente e dell'eventuale (valido) esercizio di tale diritto, andranno rivolte esclusivamente nei confronti di quest'ultima;

- in ogni caso, interpellata la B Srls a seguito della segnalazione della ricorrente, ha appurato che l'acquisto è stato effettuato in negozio e che il bene è stato regolarmente consegnato alla cliente, che ne è ancora in possesso; nel merito, ha quindi osservato quanto segue:
 - in sede di sottoscrizione dell'accordo per la concessione della dilazione la ricorrente ha attestato di aver preso visione dell'informativa Privacy, che indica, tra le altre, anche la finalità di "*tutela e recupero dei crediti*";
 - pertanto, a seguito del ritardo nel versamento delle rate previste sono state avviate le azioni di recupero previste a tutela del credito;
 - la ricorrente ha richiamato una condotta scorretta di un dipendente della banca senza, tuttavia, fornire alcuna prova in proposito;
 - allo stesso modo, la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento che renderebbe illegittime le segnalazioni nelle banche dati contestate, non avendo fornito neppure le relative visure.
- La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:
- quanto affermato dall'intermediario nelle controdeduzioni non corrisponde alla esatta sequenza dei fatti;
 - l'accordo di dilazione di pagamento non onerosa, oggetto del presente ricorso, non è stato firmato nella città indicata, in quanto non si è mai recata in tale località;
 - pertanto, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., tale accordo deve considerarsi non valido;
 - inoltre, il contratto di finanziamento con l'intermediario costituisce contratto collegato al contratto principale stipulato con B Srls/ SM per prestazioni e prodotti mai usufruiti; pertanto, ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB e degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo, l'invalidità o la risoluzione del contratto di fornitura comporta automaticamente l'invalidità del contratto di credito collegato;
 - il recesso dal contratto è stato comunicato nei termini di legge e, tra l'altro, prima che l'intermediario erogasse il finanziamento;
 - l'intermediario, pur avendo ricevuto già in data 13.06.2025, quindi solo due giorni dopo la firma, una pec con richiesta di annullamento del finanziamento, ha proceduto comunque con l'erogazione a favore di B Srls, accelerando le operazioni e disattendendo la volontà espressa dal consumatore;
 - posto quanto sopra, l'intermediario non può esigere il pagamento delle rate, essendo venuto meno godimento del servizio come da documenti e pec già inviati;
 - per di più l'intermediario, pur qualificandosi come semplice cessionario del credito, ha gestito direttamente i solleciti di pagamento, inviando svariati sms, richieste telefoniche e comunicazioni e incaricando poi una società di recupero crediti;
 - in sostanza l'intermediario, da un lato asserisce di agire come cessionario del credito derivante da un "accordo di dilazione di pagamento non oneroso" e che pertanto la questione non potrebbe essere decisa dall'ABF, dall'altro si comporta come una finanziaria che pretende i pagamenti e avvia azioni di recupero, invece di rivolgersi al fornitore per i servizi non erogati;
 - tale condotta conferma l'esistenza di un rapporto operativo tra l'intermediario e la parte ricorrente, che rende sicuramente sussistente la competenza dell'Arbitro;
 - l'ABF ha più volte chiarito che la banca, in quanto cessionaria del credito, non può rimanere totalmente indifferente all'inadempimento del fornitore, altrimenti si crea un grave squilibrio a danno del cliente;
 - sussistono inoltre molte decisioni dell'Arbitro che, in caso di inadempimento del fornitore, hanno riconosciuto la risoluzione anche del rapporto di finanziamento;



- viceversa, sono inconferenti i precedenti richiamati dall'intermediario;
- nello specifico, la maggior parte di queste riguardano contestazioni su segnalazioni nelle banche dati precedute però da un finanziamento non oggetto di contestazione e, al contrario, pacificamente utilizzato dal cliente;
- la rinuncia immediata e la non fornitura del servizio del fornitore rendono il contratto di dilazione privo di causa e quindi inefficace, con conseguente estinzione del collegato contratto di credito ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B.;
- l'intermediario non può pertanto esigere alcun pagamento, dovendo invece rivalersi esclusivamente sul fornitore inadempiente che le ha fornito dei prodotti non adatti a lei come da documentazione a sue mani.

L'intermediario, nelle controrepliche ha integralmente richiamato quanto già riferito in sede di controdeduzioni, richiamando a sostegno della propria eccezione di incompetenza dell'Arbitro un ulteriore precedente del Collegio di Milano.

Ciò posto, la parte ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario:

- *“di disporre la revoca del finanziamento in oggetto e la sospensione immediata di ogni richiesta di pagamento”;*
- *che, “qualora vengano riscontrati comportamenti non conformi alla normativa vigente o alle regole di correttezza professionale da parte [dell'intermediario] o della società B Srls, l'Arbitro voglia adottare i provvedimenti ritenuti opportuni alla tutela dei [suoi] diritti”.*

Nelle repliche, la parte ricorrente ha chiesto altresì che l'ABF *“riconosca la piena legittimità della tempestiva revoca, comunicata con PEC del 13.06.2025, a soli due giorni dalla stipula e prima che il rapporto si consolidasse, e prenda atto che non ho mai usufruito né di prodotti né di prestazioni da parte di B”.*

L'intermediario resistente chiede all'ABF di respingere le richieste avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse dal contratto di fornitura di trattamenti estetici stipulato tra la parte ricorrente e un esercente commerciale, B Srls, per il corrispettivo di € 2.740,00. A fronte di tale contratto, il fornitore ha concesso una dilazione non onerosa del pagamento del corrispettivo “funzionale” – come si legge nel relativo contratto – alla cessione del credito all'odierna parte resistente.

La parte ricorrente lamenta che, nonostante sia stato esercitato tempestivamente il diritto di recesso dal contratto di fornitura, la banca ha comunque erogato il finanziamento a favore dell'esercente per poi richiederle il pagamento delle rate della dilazione.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza dell'ABF, non vertendosi su un'operazione o servizio bancario o finanziario. Nello specifico, la parte resistente ha evidenziato che “oggetto del ricorso sarebbe esclusivamente il contratto di fornitura di beni/servizi stipulato tra la ricorrente e l'esercente ..., nonché il presunto diritto di recesso esercitato dal ricorrente, sempre in riferimento al contratto di fornitura di beni/servizi”.

La banca ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, essendo l'accordo per la concessione di una dilazione di pagamento un contratto intercorrente soltanto fra la ricorrente e la B Srls, le contestazioni in ordine all'esistenza e all'esercizio da parte dell'istante del diritto di recesso dal contratto di fornitura devono

essere rivolte esclusivamente nei confronti della B Srls stessa. Parte resistente ha poi precisato di intrattenere un rapporto soltanto con la B Srls, in virtù di contratto di factoring non allegato agli atti.

Il Collegio ritiene opportuno affrontare la questione nel merito, procedendo per la ragione più liquida. Su tale presupposto, il Collegio osserva che il contratto per la concessione di una dilazione di pagamento – dedotto in controversia - prevede:

- che esso deve intendersi parte integrante e sostanziale del contratto di acquisto del bene/servizio offerto dall'esercente;
- il rinvio alla disciplina di legge e al contratto di acquisto del bene/servizio per i “resi di merce, anche parziali”;
- che in caso di recesso parziale dal contratto di acquisto dei beni/servizi sono comunque dovuti i pagamenti delle rate di dilazione se: i) l'esercente fornisce un buono per i servizi parzialmente non prestati; ii) l'esercente ha rimborsato le corrispondenti somme al cliente;
- che la cessione all'intermediario del credito è risolutivamente condizionata all'esito negativo delle verifiche di capienza del debitore ceduto, di quelle sulla regolarità della documentazione acquisita dalla banca cessionaria del credito, nonché delle verifiche sul merito creditizio.

Dal contratto di cui sopra e dalla rappresentazione delle parti il Collegio pare desumere che siano stati stipulati tre contratti: un contratto di fornitura di trattamenti estetici, intercorrente tra la ricorrente e la B Srls stessa; un contratto di dilazione non onerosa del corrispettivo del contratto di fornitura, tra la ricorrente e B Srls, accessorio al medesimo contratto di fornitura; una cessione del credito derivante dal primo contratto, contestuale alla dilazione di pagamento, in favore della banca (dove la cessione del credito è avvenuta in esecuzione di contratto di factoring già in essere tra B Srls e parte resistente).

Non sono però stati allegati il contratto di factoring e il contratto relativo al servizio fornito dalla B Srls. Del contratto di fornitura, in particolare, consta agli atti soltanto il relativo annuncio pubblicitario e lo scontrino emesso dal fornitore.

La parte ricorrente ha riferito di aver esercitato il diritto di recesso, a distanza di 2 giorni dalla stipula del contratto di acquisto (11.06.2025), inviando una pec, in data 13.06.2025, all'esercente e all'intermediario.

La ricezione di tale missiva non è contestata dall'intermediario.

La parte ricorrente ha allegato al ricorso lo scambio di corrispondenza che ne è seguito con il fornitore, da cui sembra emergere che:

- l'esercizio del diritto di recesso è stato contestato dal fornitore, che ha negato la spettanza di tale diritto trattandosi di contratto stipulato nei locali commerciali;
- è inoltre controverso tra la ricorrente e il fornitore se il contratto tra essi stipulato abbia avuto un principio di esecuzione.

Nelle repliche la parte ricorrente sembra inoltre invocare l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB, affermando che la sua immediata rinuncia al contratto di fornitura ha determinato l'estinzione del contratto di credito collegato.

Fermo restando che la speciale disciplina di cui all'art. 125-*quinquies* TUB è inapplicabile al caso di specie, dato che nessun contratto di finanziamento collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi risulta essere stato stipulato tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente (così anche Collegio di Roma, decisione n. 2469/2025), da quanto versato in atti non risulta altresì che sussistano i presupposti



per l'asserito recesso dal contratto di fornitura per cui è controversia né che esso sia stato altrimenti risolto.

La domanda di parte ricorrente nei confronti dell'intermediario resistente non può pertanto essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE